

**Bozza di Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome  
di Trento e Bolzano sull'attività libero – professionale dei dirigenti medici e  
sanitari del S.S.N.**

VISTO l'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida alla Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto disposto dall'art. 4 del medesimo decreto, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio di rispettive competenze per svolgere attività di interesse comune;

VISTO l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che, in sede di Conferenza Stato – Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano essere conclusi accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze per svolgere attività di interesse comune;

VISTO la legge 3 agosto 2007, n. 120, la quale prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono garantire che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero – professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio secondo modalità stabilite dalla citata legge n. 120/2007;

CONSIDERATO che il d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254 e la citata legge n. 120/2007 individuano nell'Osservatorio per l'attività professionale lo strumento di raccordo tra le istituzioni statali e regionali per il monitoraggio sullo stato di attuazione dell'attività libero – professionale;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 371 del 5 novembre 2008;

CONSIDERATO che al fine di dare compita attuazione alla disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria è opportuno realizzare un adeguato coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

ACQUISITO l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel corso della seduta del.....;

*Sancisce tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il seguente accordo*

#### Art. 1

1. La modalità di esercizio dell'attività libero – professionale dei dirigenti medici e sanitari, di cui ai successivi articoli, è disciplinata dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in base a quanto stabilito nel presente Accordo.

#### Art. 2

1. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1, i piani di attività della programmazione regionale e aziendale, al fine di garantire che nell'esercizio dell'attività libero – professionale dei dirigenti medici e sanitari si stabilisca un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e attività libero – professionale, prevedono:

a) nello svolgimento dell'attività libero – professionale dei dirigenti medici e sanitari il volume delle prestazioni di attività libero – professionale non deve superare per ciascun dipendente il volume delle prestazioni assicurato per i compiti istituzionali, né deve richiedere un impegno orario superiore al 50% di quello richiesto per i compiti istituzionali;

b) l'esercizio dell'attività libero – professionale svolto all'esterno delle strutture aziendali non deve comportare oneri per l'azienda sanitaria locale od ospedaliera né per il professionista nei confronti dell'azienda stessa.

c) le tariffe per l'attività professionale sono definite dall'azienda d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione collettiva integrativa.

Le tariffe devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dalle aziende e devono evidenziare le voci relative ai compensi del libero professionista, dell'équipe, del personale di supporto, i costi – pro quota – per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature.

#### Art. 3

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, effettuano il monitoraggio e controllo dell'attività libero professionale, in modo da garantire che lo svolgimento dell'attività libero professionale non vada a detrimento dell'attività istituzionale. Gli esiti dell'attività di monitoraggio sono trasmessi all'Osservatorio sull'attività libero – professionale, ai fini della predisposizione della Relazione annuale al Parlamento sull'attività libero-professionale intramuraria.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono le modalità di verifica dello svolgimento dell'attività libero –professionale al fine di rilevare il volume di attività dedicato all'attività istituzionale ed all'attività libero – professionale, nonché le modalità di verifica dell'insorgenza di un conflitto di interessi o di situazioni che comunque implicino forme di concorrenza sleale. A tal fine individuano le relative misure sanzionatorie.

Art. 4

1. Il presente Accordo sarà recepito dalle singole Regioni e Province Autonome con proprio provvedimento.

ROMA,